

RASSEGNA - PRASSI AMMINISTRATIVE RELATIVE AI REGOLAMENTI DEI CORSI DI DOTTORATO

di Luca Belviso

(aggiornato al 31 maggio 2017)

Sommario: Premessa. – 1. Accesso e ammissione ai corsi di dottorato. – 1.1. La procedura di selezione. – 1.2. I requisiti di ammissione. – 1.3. Il bando di concorso. – 1.4. La prova di ammissione. – 1.5. La commissione giudicatrice. – 2. Modalità di conseguimento del titolo. – 2.1. La tesi di dottorato. – 2.2. L'esame finale. – 2.3. La commissione giudicatrice. – 3. Internazionalizzazione. – 3.1. La co-tutela internazionale. – 3.2. La certificazione di *Doctor Europaeus*. – Appendice.

Premessa

La presente rassegna ha ad oggetto le prassi amministrative di alcune Università, come desumibili dalle fonti di ateneo, relativamente ai corsi di dottorato di ricerca.

In particolare, l'indagine coinvolge 9 Atenei (ambito soggettivo) e ha ad oggetto: 1) l'accesso e l'ammissione ai corsi di dottorato; 2) le modalità di conseguimento del titolo; 3) l'internazionalizzazione (ambito oggettivo).

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo della ricerca, il "campione" di Università prese in considerazione risulta rappresentativo degli Atenei sotto due punti di vista: dimensionale, poiché vengono esaminate le prassi amministrative non solo dei "mega Atenei" (aventi più di 40 mila studenti iscritti) e dei "grandi Atenei" (aventi dai 20 ai 40 mila studenti iscritti), ma anche dei "medi Atenei" (aventi dai 10 ai 20 mila studenti iscritti) e dei "piccoli Atenei" (aventi meno di 10 mila studenti iscritti); geografica, in quanto vengono analizzate le prassi amministrative delle Università del Nord Italia, del Centro e del Sud della Penisola.

Al criterio dimensionale e a quello geografico, si affianca, inoltre, quello di specialità, posto che l'indagine pone sotto la "lente di ingrandimento", oltre alle Università generaliste, anche un'Università Politecnica. In particolare, la ricerca coinvolge le seguenti Università: Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; Università degli Studi di Milano-Bicocca; Università degli Studi di Parma; Università degli Studi di Siena; Università degli Studi *Magna Graecia* di Catanzaro; Università degli Studi dell'Insubria; Università degli Studi di Macerata; Politecnico di Milano.

Con riferimento all'ambito oggettivo, come già accennato, lo studio si concentra su 3 specifici profili: l'accesso e l'ammissione ai corsi di dottorato; le modalità di conseguimento

del titolo; l'internazionalizzazione. Per ciascuno di questi profili, poi, come si vedrà, vengono individuati e messi a fuoco ulteriori sotto-profili.

Infine, sul piano metodologico, le prassi amministrative vengono analizzate attraverso l'esame e il confronto dei regolamenti dei corsi di dottorato dei diversi Atenei. Più dettagliatamente, per ciascun profilo esaminato, dapprima, viene ricostruito il quadro normativo di riferimento, rappresentato da leggi e decreti ministeriali, in seguito, quello delle prassi, nel quale si dà evidenza dei punti di continuità e, soprattutto, di discontinuità fra le previsioni dei diversi Atenei.

1. Accesso e ammissione ai corsi di dottorato

L'art. 4, comma 2, legge 3 luglio 1998, n. 210, così come modificato dall'art. 19, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) definisca con decreto, su proposta dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), i criteri e i parametri sulla base dei quali le Università, che hanno ottenuto l'accreditamento ministeriale per l'istituzione dei corsi di dottorato, disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di accesso ai corsi medesimi.

L'intervento del MIUR è sopravvenuto nel 2013, con l'adozione del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, dal titolo *“regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*.

L'art. 8 di tale decreto disciplina le *“modalità di accesso ai corsi di dottorato”*.

Relativamente a queste ultime, la disposizione regolamenta:

- 1) la procedura di selezione;
- 2) i requisiti di ammissione;
- 3) il bando di concorso;
- 4) la prova di ammissione.

Procediamo con l'analisi di tale disposizione, con riferimento ai profili sopra elencati:

1) la procedura di selezione: il decreto stabilisce che l'ammissione al dottorato avvenga sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno (comma 1);

2) i requisiti di ammissione: il decreto prevede che la domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio possa essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea magistrale o titolo

straniero idoneo ovvero da coloro che li conseguano entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione. Relativamente ai possessori di titolo straniero, l'idoneità viene accertata dalla commissione del dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi (comma 1);

3) il bando di concorso: il decreto dispone che il bando per l'ammissione, redatto in doppia lingua (italiano e inglese) e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università accreditata, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MIUR, debba obbligatoriamente contenere una serie di elementi. Fra questi:

- i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi i *test* riconosciuti a livello internazionale, o le prove orali previste (comma 2);
- l'indicazione del numero di borse di studio, nonché quello dei contratti di apprendistato e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione (comma 3);
- l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi (comma 3).

Inoltre, il bando può facoltativamente prevedere:

- diverse tempistiche per la presentazione delle domande di ammissione per i dottorati in collaborazione con le imprese, purché tale facoltà sia riconosciuta anche dal regolamento di dottorato (comma 2) ⁽¹⁾;
- una quota di posti riservati a studenti laureati in Università estere o a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tal caso, le Università accreditate possono stabilire differenziate modalità di svolgimento della procedura di ammissione, formando, all'esito della stessa procedura, una graduatoria separata; gli eventuali posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati (comma 2);

⁽¹⁾ Tale facoltà si ricava dall'art. 8, comma 2 del decreto ministeriale in oggetto, che rinvia all'art. 11 dello stesso decreto per la disciplina del dottorato in collaborazione con le imprese. Il richiamato art. 11, infatti, al comma 5, prevede che i regolamenti dei corsi di dottorato – e dunque, indirettamente, anche i bandi che vengono adottati sulla base di essi - possano prevedere, in relazione a tale forma di dottorato, una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione.

- specifiche procedure di ammissione, nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali attivati nell'ambito dei corsi di dottorato accreditati, che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti (comma 5).

4) la prova di ammissione: come appena visto, il decreto stabilisce che possano essere previste modalità di svolgimento differenziate, sia nelle procedure relative ai posti riservati a studenti laureati in Università estere o a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale (comma 2), sia nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali attivati nell'ambito dei corsi di dottorato accreditati (comma 5).

Sulla base del decreto ministeriale summenzionato, gli Atenei accreditati hanno adottato, relativamente all'accesso ai corsi dottorato di ricerca, i propri regolamenti. Questi ultimi disciplinano numerosi profili, alcuni dei quali coincidono con quelli previsti dal decreto ministeriale (la procedura di selezione, i requisiti di ammissione, il bando di concorso, la prova di ammissione); altri, invece, sono espressione della più ampia discrezionalità degli Atenei stessi (in particolare, la commissione giudicatrice).

Di seguito, si procederà all'analisi di quanto previsto dai regolamenti dei vari Atenei in materia di accesso ai corsi di dottorato, con riferimento ai seguenti aspetti:

- 1) la procedura di selezione;
- 2) i requisiti di ammissione;
- 3) il bando di concorso;
- 4) la prova di ammissione;
- 5) la commissione giudicatrice.

1.1 La procedura di selezione

Da un confronto fra le varie previsioni regolamentari emerge una piena conformità delle stesse a quanto disposto dal decreto ministeriale. Tutti gli Atenei, infatti, stabiliscono che l'ammissione ai corsi di dottorato debba avvenire sulla base di una selezione a evidenza pubblica, da concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Tuttavia, dopo aver indicato il 30 settembre come termine di conclusione della procedura, alcune Università (Milano-Bicocca, Siena, Catanzaro, Politecnico di Milano) prevedono che possa esservi una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione nei casi di: dottorato in collaborazione con le imprese, conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale; dottorato industriale, al di fuori, in questo caso, di espresse previsioni governative.

Alcune Università (Macerata) specificano che il termine di conclusione della procedura di selezione possa essere diverso per il dottorato in collaborazione con le imprese.

In taluni casi, infine, le Università (Statale di Milano) si arrogano la facoltà di stabilire un termine differente, presumibilmente anticipato rispetto al 30 settembre, in particolare asserendo che la procedura di selezione “debba concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, e comunque entro il termine stabilito dall’Ateneo”.

1.2. I requisiti di ammissione

Comparando le diverse disposizioni regolamentari degli Atenei si può osservare, in primo luogo, che tutte le Università, adeguandosi a quanto espresso nel decreto ministeriale, stabiliscono che la domanda di ammissione possa essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla scadenza del termine di presentazione della domanda fissata dal bando, siano in possesso di laurea magistrale o di titolo straniero ritenuto idoneo, ovvero da coloro che conseguano uno di questi titoli entro il 31 ottobre successivo all’adozione del bando, pena, in tale ultima fattispecie, la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione.

Alcune Università (Siena, Insubria, Macerata) prevedono espressamente, quale titolo di accesso al dottorato, oltre alla laurea magistrale, la laurea specialistica o quella conseguita secondo il vecchio ordinamento.

Relativamente al titolo straniero, che in base al decreto ministeriale deve essere ritenuto idoneo dalla commissione del dottorato, non si rileva uniformità circa il soggetto a cui è affidato in concreto il giudizio di idoneità. Alcuni Atenei (Siena, Catanzaro, Insubria, Politecnico di Milano) si limitano a riprodurre la disposizione ministeriale, senza specificare cosa si intenda per “commissione del dottorato”. Altre Università (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Macerata) attribuiscono tale valutazione alla commissione giudicatrice. Altre ancora, infine, distaccandosi maggiormente dal dato letterale della disposizione, prevedono che l’idoneità del titolo straniero debba essere accertata dal Collegio dei Docenti (La Sapienza) o, ancora, dal Senato Accademico, previo parere conforme del Collegio dei Docenti (Parma).

Inoltre, sempre con riferimento al titolo straniero ritenuto idoneo, alcuni Atenei (Statale di Milano) lo equiparano espressamente, ai fini dell’accesso al dottorato, al titolo straniero dichiarato equipollente *ex lege* ai titoli di studio nazionali.

Con riguardo invece ai laureandi, pur rilevandosi la comune tendenza degli Atenei a riprodurre testualmente la previsione governativa e indicare il 31 ottobre quale termine

massimo entro cui conseguire il titolo di laurea, a pena di decadenza dall'ammissione, si evidenziano le disposizioni regolamentari delle Università che concepiscono tale data come termine derogabile dall'Ateneo (presumibilmente tramite la fissazione di un termine anticipato rispetto al 31 ottobre). In particolare, le stesse prevedono che il titolo debba essere conseguito "entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno [...] o, in ogni caso, entro la data indicata nel bando" (Parma), o, ancora, stabiliscono che soltanto "di norma", e dunque non in ogni caso, il conseguimento debba avvenire entro il 31 ottobre (Insubria).

Procedendo nell'analisi dei requisiti di ammissione si rileva che, talora, vengono previsti anche alcuni limiti alla possibilità di presentare la domanda di ammissione e, conseguentemente, di sostenere le prove concorsuali. In particolare, taluni Atenei (Statale di Milano) richiedono che il candidato abbia il possesso, adeguatamente certificato o attestato, delle competenze linguistiche almeno di livello B2 nella lingua inglese o in un'eventuale altra lingua stabilita nel bando.

I vari regolamenti contengono, talvolta, anche disposizioni volte a regolare fattispecie particolari.

Viene regolamentata, ad esempio, la posizione di coloro che presentano domanda per l'ammissione a più corsi di dottorato. In tal caso, laddove tale facoltà venga riconosciuta dall'Ateneo (Statale di Milano), è previsto che il candidato, qualora risulti in posizione utile in più di una graduatoria, debba esercitare opzione per uno solo dei corsi.

Un altro caso peculiare attiene a coloro che erano stati iscritti ad un corso di dottorato e che vi abbiano successivamente rinunciato. In merito, alcune Università (Statale di Milano) prevedono che costoro possano partecipare alla selezione e iscriversi al medesimo corso, in caso di superamento delle relative prove concorsuali, purché la rinuncia sia avvenuta prima dell'avvio delle relative attività.

Relativamente invece alla posizione di coloro che sono già iscritti ad un corso di dottorato, alcune Università prevedono che non sia possibile presentare la domanda di ammissione (Milano-Bicocca) e sostenere le conseguenti prove (Statale di Milano) per lo stesso corso di dottorato. Alcune di queste Università (Statale di Milano), tuttavia, consentono loro di accedere a un corso di dottorato diverso, iniziando dal primo anno, senza usufruire della borsa di studio, a condizione che superino le relative prove concorsuali e purché rinuncino al corso di dottorato precedente.

Con riguardo, infine, a coloro che sono già in possesso del titolo di dottore di ricerca, alcune Università (Macerata) sanciscono il divieto di iscrizione al medesimo corso di

dottorato. Per certi Atenei, però, gli stessi possono iscriversi a un nuovo e diverso corso di dottorato, previo superamento delle relative prove concorsuali (La Sapienza) e con l'ulteriore previsione, secondo alcune Università (Statale di Milano, Parma), che non possono godere di borsa di studio.

1.3. Il bando di concorso

Confrontando i regolamenti delle varie Università emerge, anzitutto, il ruolo centrale attribuito al Rettore, che, incaricato di dare avvio alla procedura di selezione, dispone con decreto l'adozione del bando di concorso e la sua pubblicazione.

Si riscontra, inoltre, la comune previsione, in questo caso conforme a quanto stabilito a livello governativo, secondo cui i bandi di concorso debbano essere redatti in doppia lingua (italiano e in inglese) e pubblicizzati in via telematica sul sito dell'Università accreditata, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MIUR.

Relativamente alla pubblicazione del bando, alcune Università (La Sapienza) dispongono che la pubblicazione presso l'Ateneo avvenga, di norma, entro il 15 giugno di ogni anno.

Ancora, alcuni Atenei (La Sapienza) prevedono, oltre alle forme di pubblicazione sopra menzionate, anche quella sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; altre Università (Statale di Milano), invece, più genericamente, prevedono la facoltà di stabilire eventuali altre forme di pubblicazione diverse ed aggiuntive rispetto a quelle sopra indicate.

Inoltre, i regolamenti universitari prevedono che i bandi di concorso debbano obbligatoriamente fornire ai candidati una serie di indicazioni.

Queste ultime corrispondono in parte a quelle stabilite dal decreto ministeriale: ovverosia i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, gli eventuali posti riservati per particolari categorie, le eventuali e differenziate modalità di svolgimento della prova di ammissione per alcune categorie o progetti di ricerca, la specificazione del numero di borse, dei contratti di apprendistato, di eventuali altre forme di sostegno finanziario gravanti sulle risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca, oltre che delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi.

Altre indicazioni, invece, sono espressione della discrezionalità dei singoli Atenei, che prevedono, all'interno dei propri regolamenti, che i bandi di concorso debbano contenere una serie di elementi ulteriori. In particolare:

- la denominazione dei corsi di dottorato attivati (Macerata, Politecnico di Milano);

- gli anni di durata dei corsi di dottorato (Statale di Milano, Parma, Macerata);
- gli eventuali *curricula* nei quali i corsi si articolano (Statale di Milano, Parma, Macerata, Politecnico di Milano);
- l'eventuale termine anticipato in cui il processo di selezione deve concludersi (Statale di Milano);
- il numero dei posti, con espressa indicazione anche di quelli senza borsa (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Siena, Catanzaro, Macerata, Politecnico di Milano)⁽²⁾;
- l'ammontare delle borse di studio (Statale di Milano, Parma);
- l'indicazione dello specifico tema di ricerca, per le borse di studio "a tema di ricerca vincolato" (Statale di Milano, Politecnico di Milano);
- un insieme di tematiche di ricerca di particolare attrattività proposte dal Collegio dei Docenti (Statale di Milano);
- il termine e le modalità di presentazione delle domande (Politecnico di Milano);
- un limite numerico alle domande di candidatura, limite che, se oltrepassato, comporta lo svolgimento di una prova preselettiva (Statale di Milano);
- i requisiti di ammissione (Politecnico di Milano);
- i documenti che ogni candidato deve presentare contestualmente alla domanda di ammissione (Statale di Milano);
- la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali (La Sapienza, Parma, Catanzaro);
- la lingua in cui sarà svolta la prova di ammissione, oltre che le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere (Milano-Bicocca);
- i criteri per la destinazione di borse eventualmente non attribuite (Milano-Bicocca);
- le modalità per le iscrizioni ai corsi (Politecnico di Milano);
- il periodo di immatricolazione (Parma);
- le modalità di conseguimento del titolo finale (Politecnico di Milano).

1.4. La prova di ammissione

² La l. n. 210/98 stabiliva, all'art. 4, comma 5, che i posti di dottorato con borsa non potessero essere in numero inferiore a quelli senza borsa. L'art. 19, l. n. 240/2010, successivamente, nel modificare la disposizione sopra richiamata, ha espunto tale vincolo. All'abrogazione del limite è seguita, infine, la sua re-introduzione, in termini ancora più rigorosi, ad opera dell'ANVUR e del MIUR. Infatti, il documento dell'ANVUR dal titolo "l'accREDITamento dei corsi di dottorato" (del 21 febbraio 2014) e le "linee guida per l'accREDITamento dei corsi di dottorato" del MIUR (del 24 marzo 2014) fissano il vincolo di copertura con borsa di almeno il 75% dei posti a bando.

Dalla comparazione dei diversi regolamenti di ateneo emerge, in primo luogo, che tutte le Università prevedono procedure di selezione, intese ad accertare la preparazione, la capacità e le attitudini dei candidati alla ricerca scientifica. Procedure, queste, rispettose dei principi di selettività e di trasparenza, al fine di consentire un'adeguata valutazione comparativa dei candidati.

Diversi sono, tuttavia, i livelli di intensità di regolazione che vengono realizzati. Si va dalle Università (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Parma, Insubria) che disciplinano minuziosamente le modalità delle prove di ammissione a quelle (Politecnico di Milano) che non le disciplinano in alcun modo, sì da "delegare" tale compito, indirettamente, al bando di concorso (che verrà successivamente adottato).

Differenti sono, poi, le modalità previste per lo svolgimento delle prove di ammissione. In particolare, è possibile riscontrare:

- la massima libertà di scelta della modalità di svolgimento delle prove da parte del Collegio dei Docenti, che può decidere di valutare anche progetti di ricerca (Parma);
- la libertà di scelta della modalità di svolgimento delle prove da parte del Collegio dei Docenti, con l'ulteriore previsione che, laddove tale scelta non venga effettuata, le modalità consistono in prove scritte e orali (La Sapienza);
- la parziale libertà di scelta della modalità di svolgimento delle prove da parte del Collegio dei Docenti, che, vincolato alla valutazione dei titoli, può però prevedere "prove scritte e/o orali" (Milano-Bicocca, Insubria), oppure "prove scritte o orali" (Siena, Catanzaro);
- la valutazione del *curriculum* (in cui trova spazio la valutazione dei titoli), un progetto di ricerca e un successivo colloquio (Statale di Milano);
- la valutazione dei titoli e un colloquio (Macerata).

La valutazione avviene in fasi e si struttura analogamente in ogni Ateneo: valutazione dell'eventuale prova scritta; valutazione degli eventuali titoli (e, dunque, anche del *curriculum* e del progetto di ricerca, ove previsti); valutazione dell'eventuale prova orale.

Alcune Università (Statale di Milano) stabiliscono che nella valutazione dei titoli, la commissione giudicatrice debba tenere conto delle condizioni e dei tempi nei quali ogni candidato ha maturato i propri titoli.

Laddove le Università (Statale di Milano) prevedano un progetto di ricerca, è stabilito che questo debba essere strutturato secondo uno schema *standard* definito dall'Ateneo e che abbia rilevanza ai soli fini della selezione, non vincolando la scelta della tesi di dottorato.

Alcune Università specificano, inoltre, che le prove di ammissione possano essere, ove richiesto dal Collegio dei Docenti, espletate in lingua inglese (Statale di Milano), o, comunque, in lingua diversa dall'italiano (Parma). La scelta di espletare la prova in lingua inglese può derivare, in certi casi, anche da una decisione autonoma del candidato: infatti, secondo alcuni Atenei (Statale di Milano, Insubria), i candidati possono, in ogni caso, chiedere nella domanda di ammissione di sostenere la prova in lingua inglese. Al di fuori dei casi di intero svolgimento delle prove in lingua straniera, alcuni Atenei (Insubria) stabiliscono che nelle prove di ammissione è compresa una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato, comprendenti comunque la lingua inglese.

Secondo certi Atenei (Statale di Milano), poi, qualora il numero delle domande di candidatura ecceda il limite indicato nello stesso bando, è possibile procedere alla preselezione dei candidati, mediante lo svolgimento di una prova scritta basata su *test* a risposta breve o chiusa, sulla base di modelli internazionali.

Qualche Ateneo (Statale di Milano) disciplina anche la prova orale, in particolare prevedendo: che deve essere “finalizzata a verificare le conoscenze del candidato su argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende una presentazione di tipo seminariale del progetto proposto, di durata predeterminata, seguita da una discussione generale tesa a verificare le competenze del candidato, le sue qualità scientifiche e le sue motivazioni”; che, sotto un profilo organizzativo, “deve essere predisposto un apposito calendario che indichi per ciascun candidato la data, l’orario e il luogo di svolgimento nonché il titolo del progetto presentato”. Comune a più Università è, invece, la previsione secondo cui il colloquio debba svolgersi in seduta pubblica (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Insubria).

Alcune Università (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Parma, Insubria), infine, dettano delle vere e proprie griglie per il calcolo dei punteggi da attribuire ai candidati. Non solo. Le stesse, infatti, determinano anche delle soglie di idoneità, che esprimono il minimo punteggio che il candidato deve realizzare, e, talora, anche delle sotto-soglie che operano come “sbarramento” rispetto alla possibilità di accedere alla prova orale. Ad esempio, alcune Università (Statale di Milano) fissano le sotto-soglie al 50% e le soglie di idoneità al 70%, in particolare prevedendo che “possono accedere al colloquio i candidati che riportino nella valutazione del *curriculum* e del progetto di ricerca un punteggio almeno pari al 50% dei punti disponibili per ciascuna voce” e che “l’esame di ammissione al dottorato si intende superato qualora il candidato raggiunga” almeno il

70% del punteggio finale. Altre Università (Milano-Bicocca, Insubria) fissano le soglie e le sotto-soglie al 66,66%. In particolare, esse prevedono: che per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione della prova (scritta o orale) almeno il 66,66% rispetto al totale attribuibile alle prova medesima; che, laddove la selezione si articoli in due prove (una scritta, una orale), l'idoneità al 66,66% opera per entrambe, non ammettendo così forme di compensazione e costituendo, di fatto, una sotto-soglia idonea a impedire l'accesso al colloquio orale ai candidati che non raggiungono il punteggio di idoneità richiesto nella prova scritta. In altri Atenei (Parma), l'idoneità è fissata al 58,33% rispetto al punteggio totale (non è invece prevista alcuna sotto-soglia).

Si può osservare, ancora, che tutti gli Atenei sopra indicati (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Parma, Insubria) conferiscono un punteggio maggiore alla valutazione delle prove rispetto a quella dei titoli, con l'ulteriore specificazione che in talune Università (Milano-Bicocca, Insubria) si dà peso equivalente alle prove scritte e orali, laddove entrambe vengano previste.

Per ultimo, alcune Università (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Siena, Insubria, Macerata, Politecnico di Milano), conformemente al decreto ministeriale, stabiliscono modalità di svolgimento delle prove differenziate o si limitano a riconoscere all'Ateneo la facoltà di stabilire tali modalità tramite il bando di concorso, per quanto concerne le procedure di ammissione relative ai posti riservati a studenti laureati in Università estere o a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, nonché ai progetti di collaborazione comunitari e internazionali attivati nell'ambito dei corsi di dottorato accreditati.

1.5. La commissione giudicatrice

Come già accennato, il decreto ministeriale non disciplina la composizione e la nomina della commissione giudicatrice, aspetti su cui gli Atenei hanno il monopolio di regolazione.

Dalla lettura dei diversi regolamenti emerge che, in ogni Università, la commissione viene nominata con decreto del Rettore, o eventualmente anche da un suo delegato (La Sapienza). Nel procedimento finalizzato alla nomina può inserirsi una proposta (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Siena, Insubria) o un parere (Parma, Macerata, Politecnico di Milano) del Collegio dei Docenti. Secondo alcuni Atenei (Catanzaro) è invece sufficiente che il Rettore senta il Coordinatore del dottorato.

Frequentemente, la commissione è composta da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri e al suo interno si possono rilevare due componenti: quella

universitaria, obbligatoria e sempre in prevalenza, che è costituita da professori e ricercatori universitari; quella esterna, eventuale e sempre in minoranza, composta da soggetti esterni all'Università, anche stranieri, aventi la qualifica di esperti, che vengono scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca.

Talune Università (La Sapienza, Siena, Insubria, Politecnico di Milano) determinano solo il minimo di tre membri e non il massimo di cinque, prevedendo che la commissione è composta da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti esterni.

Relativamente alla componente accademica, alcune Università prescrivono: la sola presenza di professori (Siena); la presenza di almeno due professori (di prima o seconda fascia) (Insubria); la presenza di almeno uno professore di prima fascia (Statale di Milano, Milano-Bicocca).

Con riguardo, invece, alla presenza dei ricercatori all'interno della suddetta componente, alcune Università (Statale di Milano, Parma, Insubria, Macerata, Politecnico di Milano) prevedono che la commissione sia costituita solamente dai "ricercatori di ruolo".

Non mancano, ancora, gli Atenei che definiscono con maggiore analiticità la composizione della commissione, non limitandosi a indicare la qualifica generica dei membri (accademici o esperti esterni), ma richiedendone una maggiormente specifica. Ad esempio, viene previsto, in alcuni regolamenti, che i componenti della commissione siano scelti dai Consigli di Dipartimento tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei Docenti (La Sapienza), o, ancora, che la commissione sia costituita dal Coordinatore del corso di dottorato, in qualità di presidente, e da due componenti del Collegio dei Docenti (Catanzaro).

Diversi Atenei (La Sapienza, Parma, Catanzaro) prevedono anche la nomina dei membri supplenti.

La componente esterna, a differenza di quella accademica, è sempre eventuale. Si rileva, tuttavia, la tendenza generale dei regolamenti a prevedere espressamente la facoltà di nomina dei membri esterni. Poche, al contrario, sono le Università che non fanno alcun riferimento a detta facoltà (Catanzaro).

Inoltre, qualche Università (Parma, Insubria) stabilisce che sia il Rettore a nominare gli esterni, su proposta del Collegio dei Docenti, in tal modo disciplinando anche il sistema di attribuzioni relative alla nomina della componente esterna.

Regole in parte diverse si possono rilevare in presenza di corsi articolati in *curricula*. In tali casi, infatti, la commissione può aumentare di numero (Parma, Macerata) o essere

suddivisa in più sotto-commissioni (Milano-Bicocca). Ciò, in contrapposizione agli Atenei che prevedono che la commissione rimanga comunque unica, senza nulla prevedere in merito all'aumento dei componenti (La Sapienza). Alcune Università (Catanzaro), poi, definiscono analiticamente la composizione della commissione nel caso di corsi articolati in *curricula* e stabiliscono che la commissione è costituita dal Coordinatore del corso di dottorato, in qualità di presidente, e dai Coordinatori dei *curricula*, garantendo comunque un numero dispari di componenti mediante la nomina, ove necessario, di un componente del Collegio dei Docenti.

Per quanto riguarda la presidenza della commissione, alcuni Atenei (Statale di Milano, Milano-Bicocca), che prevedono l'obbligatoria presenza di un professore di prima fascia, affermano che essa debba essere assunta dal professore di prima fascia con la maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. Anche in alcune Università (Macerata) che non prevedono l'obbligatoria presenza di un professore di prima fascia viene stabilito, analogamente, che la presidenza è assunta dal docente più anziano nel ruolo e, in caso di parità, dal più anziano di età. Per altri Atenei (Insubria), invece, la presidenza è assunta dal docente indicato dal Collegio dei Docenti.

Infine, alcune Università dettano anche dei limiti, ovverosia disposizioni che impediscono agli accademici e agli esterni di far parte della commissione, in presenza di determinate condizioni. Ad esempio, può essere previsto (Statale di Milano, La Sapienza) che tutti i componenti non abbiano fatto parte della commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo di dottorato precedente; ancora (Statale di Milano), può essere disposto che tutti i componenti della commissione debbano essere in possesso delle competenze linguistiche previste dal bando.

2. Modalità di conseguimento del titolo

Anche per le modalità di conseguimento del titolo, occorre fare riferimento alle fonti già individuate in precedenza, ovverosia all'art. 4, comma 2, l. n. 210/98, come modificato dall'art. 19, comma 1, l. n. 240/2010, nonché all'art. 8 del D.M. n. 45/2013.

Quest'ultima disposizione, al comma 6, disciplina le modalità di conseguimento del titolo e, in particolare, due profili di esse:

- 1) la tesi di dottorato;
- 2) l'esame finale.

Procediamo con l'analisi di tali aspetti.

1) la tesi di dottorato: il decreto prevede che il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: “*Dott.Ric.*” ovvero “*Ph.D.*”, venga rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

Tale tesi di dottorato deve essere: redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione, in questo ultimo caso, del Collegio dei Docenti; corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese; accompagnata da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

La tesi deve essere valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, denominati valutatori.

I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e possono proporre: l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

2) l’esame finale: il decreto dispone che la discussione pubblica si svolga innanzi a una commissione, la cui composizione è definita nei regolamenti degli Atenei. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Sulla base del decreto ministeriale sopra indicato, gli Atenei accreditati hanno adottato i propri regolamenti dei corsi di dottorato di ricerca, regolamentando diversi profili che attengono al conseguimento del titolo. Di questi, solo alcuni coincidono con quelli già disciplinati dal decreto ministeriale (la tesi di dottorato, l’esame finale); altri, infatti, sono discrezionalmente regolati dagli Atenei (in particolare, la commissione giudicatrice).

Di seguito, pertanto, si procederà con l’analisi di quanto previsto dai regolamenti dei vari Atenei in materia di conseguimento del titolo di dottorato, con riferimento ai seguenti profili:

- 1) la tesi di dottorato;
- 2) l’esame finale;
- 3) la commissione giudicatrice.

2.1. La tesi di dottorato

Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale, tutte le Università prevedono che il titolo di dottore di ricerca venga rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Tutti gli Atenei stabiliscono, inoltre, che la tesi di dottorato sia redatta in lingua italiana o in lingua inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, che sia corredata da una sintesi (*abstract*) e che sia accompagnata da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Con riferimento alla sintesi, alcune Università (Statale di Milano) prevedono che sia redatta in due lingue, la lingua italiana e la lingua inglese. Ciò, in maniera non pienamente corrispondente a quanto previsto dal decreto ministeriale, che dispone l'alternatività fra le due lingue. Talune Università (Insubria), poi, stabiliscono che la tesi debba essere corredata non solo da una sintesi, ma anche da un "breve sommario dei contenuti della tesi (1500 caratteri al massimo) redatto in lingua inglese, da pubblicare sul sito-*web* dell'Ateneo".

Tutte le Università si uniformano al decreto ministeriale anche per ciò che concerne l'invio della tesi ai valutatori.

Una parte degli Atenei, però, prevede e disciplina anche una fase preliminare all'invio della tesi, caratterizzata da un controllo, da parte del Collegio dei Docenti, sul lavoro di tesi e volta a consentire l'ammissione dei dottorandi alla discussione finale. Ad esempio, viene previsto (Statale di Milano) che la tesi, prima ancora di essere inviata ai valutatori esterni, debba essere presentata al Collegio dei Docenti, che formula un giudizio sull'attività di ricerca, formalizzato in una relazione, che viene allegata alla tesi da trasmettere ai valutatori. Un analogo filtro è previsto da altre Università (Politecnico di Milano), che prevedono che il Collegio dei Docenti, qualora accerti, anche per mezzo di applicativi informatici, che la tesi sia stata copiata in modo sostanziale da lavori di altri autori, può deliberare l'esclusione del dottorando sia dall'esame finale, che dal corso di dottorato stesso. Altri Atenei stabiliscono, più genericamente, che i dottorandi inoltrino la richiesta di ammissione alla prova finale al Collegio dei Docenti, che delibera sulla singola richiesta (Macerata), previo parere favorevole del Tutor (Siena); o, ancora (Insubria), dispongono che i dottorandi debbano presentare la domanda di ammissione agli uffici competenti, ma solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Collegio dei docenti.

In alcuni Atenei (Milano-Bicocca, Parma, Catanzaro) viene assegnato un ruolo centrale al Coordinatore del dottorato (o della Scuola cui il dottorato afferisce) per quanto riguarda i rapporti con i valutatori. In questi casi, in particolare, viene previsto che i dottorandi debbano far pervenire la tesi al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori. Questi ultimi, a loro volta, in taluni casi (Milano-Bicocca), trasmettono per iscritto i giudizi analitici sulla tesi all'ufficio preposto, il quale provvede a trasmetterli al Coordinatore, al candidato e alla commissione giudicatrice. In altri casi (Parma, Catanzaro), i valutatori trasmettono direttamente i giudizi al Coordinatore, che provvede a trasmetterli ai candidati e agli uffici competenti. Secondo alcune Università (Milano-Bicocca, Parma), il Coordinatore ha anche il compito di richiedere il parere scritto ai medesimi valutatori, in caso di rinvio della tesi.

Talune Università (Statale di Milano) specificano più chiaramente che i valutatori, espresso il giudizio analitico scritto sulla tesi di dottorato, sono tenuti a proporre l'ammissione del candidato alla discussione finale o il rinvio al Collegio dei Docenti, organo che riveste, pertanto, un ruolo centrale. In merito, assumono rilevanza le disposizioni regolamentari di quegli Atenei (Milano-Bicocca), che stabiliscono che, nel caso in cui i giudizi dei valutatori siano fra loro opposti, dirime il contrasto il Collegio dei Docenti.

Relativamente ai valutatori, alcune Università (Milano-Bicocca) specificano, con maggiore chiarezza rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale, che i valutatori debbano essere soggetti esterni all'Ateneo (Statale di Milano) o esterni al Collegio dei Docenti (Milano-Bicocca)

In quasi tutte le Università, i valutatori sono nominati, per ciascun dottorando, dal Collegio dei Docenti (Statale di Milano, La Sapienza, Milano-Bicocca, Parma, Siena, Insubria, Macerata). In rari casi (Catanzaro), essi vengono nominati dal Rettore, su proposta del Coordinatore del dottorato.

Infine, viene previsto, in certi casi (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Macerata), che i valutatori non possano far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale.

2.2. L'esame finale

Conformemente al decreto, tutti gli Atenei stabiliscono che la discussione pubblica si svolga innanzi alla commissione giudicatrice; che al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, venga approvata o respinta; che la commissione, con voto unanime, possa attribuire la lode, in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Tutte le Università stabiliscono, in modo assai eterogeneo, regole relative ai periodi di discussione (sia nel caso di ammissione, sia nel caso di rinvio da parte dei valutatori). Alcuni Atenei, poi, si esprimono circa la possibilità del candidato di discutere la tesi in data diversa rispetto a quella stabilita. In relazione a questo ultimo profilo, alcune Università (Parma) prevedono che la data per la discussione della tesi non possa essere disattesa, salva espressa autorizzazione del Rettore.

Circa le modalità di discussione, alcuni Atenei (Milano-Bicocca) prevedono che il Rettore possa autorizzare la discussione in video conferenza, su richiesta motivata del Coordinatore.

Qualche Università (Statale di Milano) disciplina analiticamente anche la fase finale della discussione, prevedendo che: il giudizio della commissione deve anche essere circostanziato; l'esame non dà luogo a punteggio; la proposta di rilascio del titolo viene assunta a maggioranza della commissione.

Numerosi Atenei (La Sapienza, Milano-Bicocca, Parma, Siena, Macerata, Politecnico di Milano), infine, dispongono che l'esame finale di dottorato possa essere sostenuto una sola volta, con la conseguenza che, in caso di tesi respinta, il dottorando non potrà discutere nuovamente la tesi e conseguire il titolo accademico.

2.3. La commissione giudicatrice

La regolazione del profilo in esame è espressione di autonomia decisionale degli Atenei.

Confrontando le disposizioni regolamentari delle varie Università, emerge che la commissione deve essere nominata dal Rettore, (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Parma, Siena) o eventualmente anche da un suo delegato (La Sapienza). Tale nomina può seguire ad un parere (Politecnico di Milano) o ad una proposta del Collegio dei Docenti (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Parma, Siena, Insubria) o, ancora, ad una proposta del Coordinatore del dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce (Catanzaro).

Talune Università (Milano-Bicocca, Parma) specificano che la commissione, che viene nominata per ciascun ciclo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze, sia i candidati incorsi in rinvio da parte dei valutatori.

Secondo buona parte degli Atenei (Statale di Milano, La Sapienza, Milano-Bicocca, Parma, Siena, Macerata) la commissione è composta da tre membri, scelti tra professori e

ricercatori universitari, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Tuttavia, altre Università (Siena, Politecnico di Milano) ritengono che sia sufficiente che i tre membri siano esperti qualificati nelle discipline oggetto della discussione, senza riferimenti alla qualifica di professore o di ricercatore. Per altri Atenei (Catanzaro), ancora, la commissione è costituita da almeno tre membri, con la conseguenza che la commissione può anche essere più numerosa.

Sono poche le Università (La Sapienza), invece, che dettano disposizioni volte a regolare in maniera più analitica la nomina dei commissari, prevedendo che i membri della commissione siano scelti tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei Docenti.

Con riferimento ai professori, alcune Università (Statale di Milano, Milano-Bicocca) prescrivono che vi debba essere almeno un professore di prima fascia. Altre (Insubria), invece, ammettono la presenza anche dei “professori fuori ruolo”.

Con riguardo ai ricercatori, taluni Atenei (Statale di Milano, Parma, Macerata) specificano che devono essere “di ruolo”.

Relativamente alla provenienza dei membri della commissione, diverse Università (Statale di Milano, Siena, Macerata, Politecnico di Milano) stabiliscono che almeno due membri debbano appartenere a Università, anche straniera, diverse da quelle in cui la tesi viene discussa, oltre al fatto che non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. In riferimento a quest’ultima ipotesi, alcune Università (La Sapienza) aggiungono alla previsione che non devono essere componenti del Collegio dei Docenti, quella di non averne fatto parte nell’ultimo biennio. Talora (Politecnico di Milano), viene anche previsto che i commissari non devono essere relatori delle tesi in discussione. In controtendenza, pertanto, si pongono le disposizioni di quegli Atenei che richiedono che almeno un componente debba appartenere all’Università in cui viene discussa la tesi (Milano-Bicocca), o, addirittura, che tutti i membri della commissione siano interni al Collegio dei Docenti (Catanzaro).

Talvolta (La Sapienza), viene anche previsto che lo stesso docente non possa essere componente effettivo della commissione per due cicli consecutivi, o, ancora (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Macerata), che non possano far parte della commissione i valutatori.

Con riferimento alla presidenza della commissione, negli Atenei (Statale di Milano, Milano-Bicocca) che prevedono l’obbligatoria presenza di un professore di prima fascia, la presidenza è assunta da quest’ultimo; nel caso in cui siano presenti più professori di prima

fascia la presidenza è assunta dal più anziano in ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, dal più anziano di età. Altre Università (Macerata), invece, che non prevedono l'obbligatoria presenza di un professore di prima fascia, dispongono che la presidenza della commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo e, in caso di parità, dal più anziano di età. Per altri Atenei (Insubria), ancora, la presidenza è assunta dal Docente indicato dal Collegio.

Per i dottorati articolati in *curricula*, alcune Università stabiliscono che i Collegi dei Docenti possano chiedere al Rettore la costituzione (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Parma, Insubria, Macerata) di più commissioni giudicatrici, composte da docenti particolarmente competenti negli ambiti disciplinari dei singoli *curricula*. In certe Università (Parma), il Collegio può proporre una commissione diversa per ogni candidato.

Secondo buona parte degli Atenei (Milano-Bicocca, Parma, Siena, Catanzaro, Insubria, Macerata, Politecnico di Milano), la commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Per alcune Università (La Sapienza), tuttavia, tale integrazione può avere luogo solo "nel caso di tesi particolarmente specifiche". Inoltre, si segnala che alcuni Atenei (Milano-Bicocca) stabiliscono che gli esperti non debbano essere docenti universitari.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi (Catanzaro, Macerata, Politecnico di Milano).

Talune Università (La Sapienza, Parma), infine, prevedono anche la designazione dei membri supplenti.

3. Internazionalizzazione

Fra le forme di internazionalizzazione comuni ai diversi Atenei rientrano la co-tutela internazionale e la certificazione di *Doctor Europaeus*. Nessuna di esse trova disciplina in leggi o decreti ministeriali emanati dagli organi politici nazionali.

Il rilascio della certificazione di *Doctor Europaeus*, tuttavia, è subordinato al soddisfacimento da parte del candidato di alcuni requisiti definiti nell'ambito del Processo di Bologna (e, più dettagliatamente, negli atti del 45° Congresso della Confederazione dei Rettori delle Università Europee del novembre 1991) e oggi recepiti dalla *European University Association* (EUA) nella Convenzione europea relativa a detta certificazione.

Le condizioni per il rilascio sono le seguenti:

- l'autorizzazione alla discussione della tesi deve essere subordinata al giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di almeno due professori provenienti da due Università di due paesi dell'Unione europea diversi da quello in cui la tesi viene discussa;

- almeno un componente della commissione giudicatrice deve appartenere a un'istituzione universitaria di un paese dell'Unione europea, diverso da quello in cui la tesi viene discussa;

- la discussione della tesi si deve svolgere, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, diversa da quella del paese dell'Università in cui la tesi viene discussa;

- la tesi deve essere eseguita, in parte, a seguito di un soggiorno di ricerca della durata di almeno un trimestre, da svolgersi in un paese dell'Unione europea diverso da quello del candidato.

Si analizzeranno, di seguito, entrambe le forme di internazionalizzazione sopra menzionate:

- 1) la co-tutela internazionale;
- 2) la certificazione di *Doctor Europaeus*.

3.1. La co-tutela internazionale

In via generale, il programma di co-tutela di tesi presuppone che un iscritto a un corso di dottorato elabori la sua tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo (spesso il suo *tutor*) e di un docente dell'Università *partner*, conseguendo al termine del percorso, per la stessa tesi, il titolo di dottore di ricerca. Tale titolo viene rilasciato, in forma di doppio diploma o di unico diploma sottoscritto da entrambi gli Atenei, a seguito del superamento di un unico esame finale sostenuto di fronte a una commissione congiunta, composta da membri di ognuna delle due istituzioni universitarie. Nell'ambito di tale programma, inoltre, il dottorando prende regolare e contestuale iscrizione presso la propria Università e presso l'Università di accoglienza. E ciò avviene sulla base di una convenzione individuale di co-tutela con l'Ateneo straniero, sottoscritta dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del Collegio dei Docenti.

Dal confronto fra i vari regolamenti degli Atenei, è possibile osservare una realtà regolatoria piuttosto eterogenea. Si va dalle Università (Statale di Milano, La Sapienza, Macerata) che disciplinano in maniera puntuale ogni aspetto della co-tutela, compreso il contenuto della convenzione di co-tutela, ad altre (Milano-Bicocca, Catanzaro, Politecnico di Milano) che si limitano ad affermare la sola possibilità di svolgere la tesi con tale

modalità, senza nulla - o quasi nulla - disciplinare in merito, o che, addirittura, non fanno alcuna menzione a tale forma di internazionalizzazione (Siena).

Talora, nei regolamenti viene introdotto il limite secondo cui la co-tutela di tesi può essere attivata a favore del dottorando entro un certo termine, più o meno stringente: in particolare, dal più al meno rigoroso, entro tre mesi dall'immatricolazione (Insubria), entro il primo anno di corso (Statale di Milano, Macerata), non oltre il diciottesimo mese (La Sapienza), o, ancora, entro il secondo anno di corso (Parma). Ciò, al fine di consentire al dottorando di svolgere l'attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti. Per alcune Università (La Sapienza), trascorso il termine ordinario indicato, il Collegio dei Docenti può comunque autorizzare l'attivazione della co-tutela, qualora sussistano particolari interessi scientifici.

In alcuni casi (Statale di Milano, Parma, Macerata) viene anche disposto che, qualora l'Ateneo italiano sia la sede ospitante, possa essere previsto, all'interno delle convenzioni, l'obbligo di trascorrere presso l'Ateneo almeno un anno, anche non continuativo. In altri casi (Milano-Bicocca) è previsto, invece, un periodo di almeno sei mesi.

Le convenzioni individuali di co-tutela vengono elaborate nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti di ateneo e disciplinano, in particolare:

- il periodo di permanenza presso l'Ateneo *partner* (Statale di Milano, Macerata);
- il programma di studio e di ricerca da svolgere presso entrambe le sedi universitarie (Statale di Milano, Macerata). A tal riguardo, alcuni Atenei (La Sapienza) stabiliscono che la redazione della tesi avvenga in parte nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo;
- il titolo della tesi (Statale di Milano, Macerata);
- i nominativi dei due supervisor di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato (Statale di Milano, La Sapienza, Macerata). In alcuni casi (La Sapienza), il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.
- le modalità di svolgimento della discussione pubblica della tesi (Statale di Milano, Macerata). Talune Università (La Sapienza) richiedono che la discussione della tesi avvenga in parte nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo;
- la composizione paritetica (cioè costituita da studiosi appartenenti ai due Atenei in numero pari) della commissione dinnanzi alla quale la tesi sarà discussa (Statale di

Milano, Macerata); talvolta (la Sapienza), è anche stabilito che la commissione giudicatrice debba non solo essere paritetica, ma debba anche essere composta da almeno quattro membri, esclusi i Direttori di tesi che possono partecipare alla discussione della tesi, ma non alla valutazione.

- l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati (Statale di Milano, Macerata).

3.2. La certificazione di *Doctor Europaeus*

Come già premesso, il rilascio della certificazione di *Doctor Europaeus*, titolo aggiuntivo rispetto a quello nazionale, è subordinato al soddisfacimento, da parte del candidato, di alcuni requisiti stabiliti a livello sovranazionale. In particolare:

- l'autorizzazione alla discussione della tesi deve essere subordinata al giudizio positivo sul lavoro di tesi da parte di almeno due professori provenienti da due Università di due paesi dell'Unione europea diversi da quello in cui la tesi viene discussa;

- almeno un componente della commissione giudicatrice deve appartenere a un'istituzione universitaria di un paese dell'Unione europea, diverso da quello in cui la tesi viene discussa;

- la discussione della tesi si deve svolgere, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, diversa da quella del paese dell'Università in cui la tesi viene discussa;

- la tesi deve essere eseguita, in parte, a seguito di un soggiorno di ricerca della durata di almeno un trimestre, da svolgersi in un paese dell'Unione europea diverso da quello del candidato.

Quasi tutte le Università prevedono tale certificazione e si uniformano pedissequamente alle indicazioni europee. Solo in rari casi (Catanzaro) non si fa alcuna menzione a tale titolo o si riportano solo parzialmente i requisiti richiesti (Politecnico di Milano).

I regolamenti di alcuni Atenei aggiungono che tale certificazione venga rilasciata dall'Università, solo su richiesta del dottorando e previo parere (Statale di Milano, Milano-Bicocca, Parma, Insubria) o delibera (La Sapienza) del Collegio dei Docenti.

Con riferimento al primo requisito, alcune Università specificano che i valutatori stranieri vengano nominati dal Collegio dei Docenti (Milano-Bicocca) o dal Comitato scientifico (Macerata).

Con riguardo al terzo requisito, alcune Università (Milano-Bicocca) stabiliscono che le lingue straniere ammesse per la discussione siano soltanto il francese, l'inglese, il tedesco e lo spagnolo.

Infine, per quel che concerne il quarto requisito della permanenza all'estero, alcuni Atenei (Milano-Bicocca, Parma) affermano che i tre mesi di soggiorno di ricerca possano anche non essere consecutivi.

Appendice

1. Accesso e ammissione ai corsi di dottorato

1.1. La procedura di selezione

- Università degli Studi di Milano

“L'ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica per titoli ed esami, che garantisca la valutazione comparativa dei candidati, da concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, e comunque entro il termine stabilito dall'Ateneo” (art. 16, comma 1).

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno” (art. 7, comma 1).

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

“L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno” (art. 9, comma 1). Per il dottorato in collaborazione con le imprese e per il dottorato industriale può essere prevista “una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione” (art. 7, comma 6).

- Università degli Studi di Parma

“Per l'esame di ammissione è previsto un concorso [...]” (art. 5, comma 4).

- Università degli Studi di Siena

“L'ammissione al dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno [...]” (art. 14, comma 1). Per il dottorato in collaborazione con le imprese e per il dottorato industriale “possono essere previste scadenze diverse per la presentazione delle domande di ammissione” (art. 5, comma 5).

- Università degli Studi Magna Graeciae di Catanzaro

“L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno” (art. 9, comma 1). Per il dottorato in collaborazione con le imprese e per il dottorato industriale “è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione” (art. 1, comma 8).

- Università degli Studi dell'Insubria

“L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno” (art. 4, comma 1).

- Università degli Studi di Macerata

“L'ammissione ai corsi di dottorato attivati dall'Ateneo avviene mediante valutazione comparativa dei candidati sulla base di una selezione ad evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno [...]” (art. 15, comma 1), salvo il caso dei progetti di collaborazione con le realtà imprenditoriali che “possono essere oggetto di specifico bando con diversa scadenza” (art. 16, comma 2).

- Politecnico di Milano

“L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno [...]” (art. 8, comma 1). Per il dottorato in collaborazione con le imprese e il dottorato industriale “è possibile prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione” (art. 5, comma 9).

1.2. I requisiti di ammissione

- Università degli Studi di Milano

“Possono partecipare alla selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che, alla scadenza del termine di presentazione della domanda fissato dal bando, siano in possesso di laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero e dichiarato equipollente o riconosciuto idoneo per l'accesso agli studi dottorali, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto entro il termine massimo del 31 ottobre successivo all'emanazione del bando, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione”.

“L'idoneità del titolo estero è accertata e dichiarata dalla commissione di selezione del dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove il titolo è stato rilasciato e dei trattati e accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi”.

“Costituisce requisito di accesso il possesso delle competenze linguistiche almeno di livello B2 nella lingua inglese o in una eventuale altra lingua stabilita nel bando ferma restando la conoscenza di base della lingua inglese. Le competenze linguistiche devono essere certificate o attestate con altra modalità ritenuta congrua dall'Ateneo”.

“Gli iscritti a un corso di dottorato non possono sostenere le prove per accedere allo stesso dottorato. Possono partecipare alla selezione e prendere iscrizione a un corso di dottorato, in caso di superamento delle relative prove concorsuali, coloro che siano già stati iscritti allo stesso corso e vi abbiano rinunciato prima dell'avvio delle relative attività”.

“Gli iscritti a un corso di dottorato possono accedere a un corso di dottorato diverso, iniziando dal primo anno, senza usufruire della borsa di studio, a condizione che superino le relative prove concorsuali e purché rinuncino al corso di dottorato precedente”.

“I possessori del titolo di dottore di ricerca, conseguito in Italia, con o senza lo status di borsista, possono prendere iscrizione a un nuovo e diverso corso di dottorato, senza tuttavia godere di borsa di studio, previo superamento delle relative prove concorsuali”.

“I candidati possono presentare domanda per l'ammissione a più corsi di dottorato, fermo restando che devono esercitare opzione per uno solo di essi, qualora risultino in posizione utile in più di una graduatoria” (art. 15, commi 1-7).

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dal Collegio Docenti nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi”.

“Chi ha già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo Corso di Dottorato, purché le tematiche ed i settori scientifico-disciplinari siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il titolo” (art. 7, commi 1 e 2).

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

“La domanda di ammissione ai Corsi può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che siano in possesso di laurea magistrale o di titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che li conseguano entro il 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione. Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali risultino già iscritti al medesimo Corso di dottorato”.

“L'idoneità del titolo straniero viene valutata dalla commissione giudicatrice [...], previo accertamento da parte degli uffici competenti dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi” (art. 8, commi 1 e 2).

- Università degli Studi di Parma

“Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di età e cittadinanza coloro che, alla scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno per i corsi di dottorato con avvio al 1° novembre o, in ogni caso, entro la data indicata nel bando. Il titolo accademico conseguito all'estero dovrà essere riconosciuto dal Senato Accademico, su conforme parere del Collegio dei Docenti, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca non coperto da borsa di studio” (art. 5, comma 1).

- Università degli Studi di Siena

“La domanda di partecipazione ai posti di dottorato può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea magistrale/specialistica/laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento o di titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno”.

“L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato, anche in base alle indicazioni dei competenti uffici dell'Ateneo nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi” (art. 14, commi 2 e 3).

- Università degli Studi Magna Graeciae di Catanzaro

“La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi e deliberata dal Senato Accademico” (art. 9, comma 1).

- Università degli Studi dell'Insubria

“Possono accedere ai corsi di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso di Laurea specialistica, magistrale o laurea vecchio ordinamento coerente con il Dottorato o di titolo accademico conseguito all'estero. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. È consentita l'ammissione al concorso di selezione sub condizione ai laureandi, purché conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, di norma entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno” (art. 4, comma 1).

- Università degli Studi di Macerata

“La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso del diploma di laurea magistrale o del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004, o di titolo straniero idoneo; con riguardo ai posti disponibili con borsa di studio la domanda può essere presentata anche da coloro che conseguano il titolo richiesto entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione”.

“L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli studi”.

“È fatto divieto di iscriversi al medesimo corso di dottorato in relazione al quale si sia già in possesso del titolo di dottore di ricerca” (art. 15, commi 2,3 e 4).

- Politecnico di Milano

“La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi” (art. 8, comma 1).

1.3. Il bando di concorso

- Università degli Studi di Milano

“Il Rettore avvia le procedure di selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca emanando con proprio decreto l’apposito bando. Al bando, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, è data adeguata diffusione mediante la sua pubblicazione sul sito web dell’Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* e sul sito del MIUR, nonché con altre forme individuate dall’Ateneo. Il bando di concorso deve riportare per ogni corso di dottorato attivato, anche in convenzione o in consorzio, le seguenti indicazioni:

- gli anni di durata del corso di dottorato;
- gli eventuali *curricula* nei quali esso si articola [...];
- i requisiti di accesso;
- la tipologia dei titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi;
- le previste prove di esame [...] nonché i tempi e le modalità per il loro svolgimento;
- il numero di posti con borsa, con l’eventuale specifico tema di ricerca al quale la borsa è vincolata;
- il numero di posti senza borsa di studio [...];
- l’ammontare della borsa di studio;
- il numero degli eventuali posti riservati [...];
- gli eventuali posti da coprire mediante l’attivazione di contratti di apprendistato a norma dell’art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 e/o destinati a dipendenti di imprese;
- le tasse e, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, i contributi posti a carico dei dottorandi che non usufruiscono di borse di studio, differenziati per dottorandi comunitari e non comunitari, nonché i casi di esonero;
- i termini entro i quali il processo di selezione deve concludersi;
- un insieme di tematiche di ricerca di particolare attrattività proposte dal Collegio dei docenti [...]. Nel caso in cui il dottorato si articoli in *curricula*, le tematiche di ricerca sono raggruppate per curriculum, ove possibile.

Il bando indica anche i documenti che ogni candidato deve presentare, tra cui il *Diploma Supplement* oppure una certificazione dell’Università di provenienza, dalla quale risulti la sua posizione, in termini di voti di profitto, rispetto alla distribuzione statistica dei voti del rispettivo corso di studio, quale risulta dalla scala ECTS; eventuali pubblicazioni, eventuali altri titoli posseduti dal candidato, una o più lettere di referenza, qualora siano richieste dal Collegio dei docenti. È comunque facoltà del candidato corredare la sua domanda con note di referenza redatte da soggetti qualificati ad evidenziarne i segni distintivi avendo avuto un ruolo nella sua formazione. Le lettere di referenza, che devono essere predisposte su uno schema predefinito dall’Ateneo, sono considerate nell’ambito del *curriculum* del candidato; ad esse non è in ogni caso assegnato alcun punteggio” (art. 16, comma 2).

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“Il Bando di concorso per l’ammissione è emanato dal Rettore dell’Università che dispone anche la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Bando di concorso indica:

- a) il numero dei posti per ciascun Corso di Dottorato di ricerca;
- b) il numero e l’ammontare delle borse di studio, nonché il numero dei posti attivati in collaborazione con le imprese, i dottorati industriali e i contratti di alto apprendistato [...] e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse;
- c) l’ammontare delle tasse a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri [...];

- d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- e) la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati, ovvero le modalità di convocazione dei candidati”.

“Il bando di concorso, redatto in italiano e in inglese, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ufficio Dottorato dell'Ateneo, di norma entro il 15 giugno di ogni anno e pubblicizzato, sempre in via telematica, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero” (art. 7, commi 9 e 10).

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

“Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare:

- a) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
- b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e la lingua in cui esse saranno svolte;
- c) il numero di posti, specificando le borse [...] nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché gli eventuali posti senza borsa;

d) le tasse e i contributi posti a carico dei dottorandi, deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

- e) i criteri per la destinazione di borse eventualmente non attribuite;
- f) gli eventuali posti riservati per particolari categorie;
- g) le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
- h) le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca” (art. 9, comma 2).

- Università degli Studi di Parma

“Il bando di concorso, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore, che ne dispone la pubblicizzazione in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e ne invia tempestiva comunicazione al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici.

Il bando indica:

a) il numero complessivo dei posti messi a concorso da assegnare previa valutazione comparativa di merito;

b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;

c) il numero dei posti riservati agli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai dipendenti di imprese in convenzione, ai titolari di borse di studio [...], agli assegnisti di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, agli iscritti alle scuole di specializzazione dell'area medica, ai cittadini extracomunitari titolari di proprie borse di studio, anche finanziate dai paesi di provenienza, entro, comunque, il numero di posti sostenibili per i quali si è richiesto l'accreditamento;

d) il numero di eventuali posti riservati a laureati in Università estere, a borsisti di Stati Esteri, a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale e a beneficiari di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, per i quali possono essere previste specifiche procedure di ammissione;

e) gli eventuali curricula;

- f) i criteri di valutazione dei titoli delle commissioni giudicatrici;
- g) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli eventuali esoneri;
- h) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- i) la durata del corso;
- l) il calendario delle prove;
- m) il periodo delle immatricolazioni” (art. 5, comma 2).

- Università degli Studi di Siena

“Il bando per l'ammissione, redatto in lingua italiana e un suo estratto redatto in lingua inglese, pubblicizzato per via telematica sul sito di Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MIUR deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o le eventuali prove orali previste”.

“Il bando di ammissione contiene l'indicazione del numero dei posti complessivi, tenuto conto della capacità formativa massima comprensiva dei borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, delle borse [...], dei posti non coperti da borsa di studio, nonché del numero dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio e di quella di ateneo” (art. 14, commi 5 e 8).

- Università degli Studi Magna Graeciae di Catanzaro

“Il bando per l'ammissione, emanato dal Rettore, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università Magna Græcia, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Il bando contiene, altresì, la data ed il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati, ovvero le modalità di convocazione dei candidati. [...]”.

“Il bando contiene l'indicazione del numero di borse [...], nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio. [...] il bando deve prevedere gli eventuali posti di dottorato senza sostegno finanziario” (art. 9, commi 2 e 3).

- Università degli Studi dell'Insubria

“Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. [...]”.

“Il bando contiene l'indicazione del numero dei posti messi a concorso, delle borse di cui all'articolo 9, comma 1, del D.M. 8/2/2013 nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di

ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio e stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione" (art. 4, commi 2 e 3).

- Università degli Studi di Macerata

"Il bando per l'ammissione ai corsi, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nel sito web di Ateneo, nel sito europeo Euraxess e nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

"Il bando deve indicare:

- a. la denominazione dei corsi di dottorato attivati, anche in convenzione o consorzio, e la eventuale suddivisione in curricula;
- b. la durata dei corsi;
- c. il numero dei posti e il numero delle borse di studio, nonché il numero dei contratti di apprendistato e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, ivi inclusi gli assegni di ricerca che possono essere attribuiti ai candidati risultati idonei nella procedura selettiva, nonché gli eventuali posti senza borsa;
- d. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
- e. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- f. le tasse e i contributi posti a carico dei dottorandi, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
- g. gli eventuali posti riservati a particolari categorie" (art. 16, commi 1 e 3).

- Politecnico di Milano

"Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca è emanato dal Rettore del Politecnico di Milano.

Il bando di concorso indica:

- a) i Corsi di Dottorato di Ricerca attivati, con l'indicazione dei percorsi formativi approfonditi nel ciclo (se il corso prevede specifici curricula interni, denominati Aree) e degli altri soggetti coinvolti (se trattasi di Dottorati in convenzione);
- b) il numero complessivo di studenti con borse e paganti da ammettere a ciascun Corso di Dottorato;
- c) il numero e l'ammontare delle borse di studio e per ciascun Corso di Dottorato, le eventuali borse a tema e i criteri di assegnazione;
- d) le tasse e i contributi a carico dei dottorandi, la disciplina degli esoneri e del diritto allo studio;
- e) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- f) i requisiti soggettivi generali e specifici richiesti;
- g) le modalità di valutazione delle domande di ammissione, dei titoli e del curriculum;
- h) le modalità per l'iscrizione ai Corsi;
- i) le modalità di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca" (art. 8, comma 2).

1.4. La prova di ammissione

- Università degli Studi di Milano

“La selezione è intesa ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini dei candidati alla ricerca scientifica e le loro motivazioni personali. La selezione deve basarsi sulla valutazione del *curriculum* e di un progetto di ricerca, eventualmente ispirato al lavoro di tesi, e su un colloquio. Il progetto di ricerca, che deve essere strutturato secondo uno schema standard, ha rilevanza ai soli fini della selezione e non vincola la scelta della tesi di dottorato. Il bando può prevedere che, qualora il numero delle domande di candidatura ecceda il limite indicato nello stesso bando, si proceda alla preselezione dei candidati mediante lo svolgimento di una prova scritta basata su test a risposta breve o chiusa sulla base di modelli internazionali. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua inglese, ove richiesto dal Collegio dei docenti; in ogni caso i candidati possono chiedere di sostenere le prove in lingua inglese. [...]”.

“Qualora nell’ambito di corsi di dottorato accreditati siano attivati progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste procedure di ammissione e di valutazione differenziate con graduatorie separate [...]. Specifiche procedure di ammissione con graduatorie separate possono essere parimenti previste nel caso il bando contenga una riserva di posti con borsa a favore di laureati in Università estere ovvero una riserva di posti a favore di borsisti di Stati esteri”.

“La valutazione del *curriculum* e del progetto di ricerca precede il colloquio. Nell’ambito del *curriculum* sono valutabili la carriera universitaria, le eventuali pubblicazioni, le eventuali esperienze professionali e altri titoli posseduti dal candidato. Al *curriculum* possono essere attribuiti fino a un massimo di 20 punti. Al progetto di ricerca possono essere attribuiti fino a un massimo di 10 punti. Nella valutazione di cui al presente comma, le Commissioni tengono conto delle condizioni e dei tempi nei quali ogni candidato ha maturato i propri titoli”.

“Il colloquio è finalizzato a verificare le conoscenze del candidato su argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende una presentazione di tipo seminariale del progetto proposto, di durata predeterminata, seguita da una discussione generale tesa a verificare le competenze del candidato, le sue qualità scientifiche e le sue motivazioni. Il colloquio deve svolgersi in seduta pubblica. A tal fine deve essere predisposto un apposito calendario che indichi per ciascun candidato la data, l’orario e il luogo di svolgimento nonché il titolo del progetto presentato. Il calendario deve essere adeguatamente pubblicizzato sul sito web dell’Ateneo. Al colloquio sono attribuiti fino a 70 punti”.

“Possono accedere al colloquio i candidati che riportino nella valutazione del *curriculum* e del progetto di ricerca un punteggio almeno pari al 50% dei punti disponibili per ciascuna voce. L’esame di ammissione al dottorato si intende superato qualora il candidato raggiunga il punteggio minimo di 70/100” (art. 16, commi 4-7 e 9).

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“Ciascun Collegio può determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, specifiche modalità e criteri per l’ammissione ai Corsi di Dottorato rispettando comunque principi di selettività e trasparenza nonché un’idonea valutazione comparativa dei candidati”.

“In assenza di specifiche modalità e criteri, le prove di ammissione si svolgeranno con prove scritte e orali, valutate dalle Commissioni giudicatrici [...]” (art. 7, commi 5 e 6).

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

“La procedura selettiva, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, integrata, in conformità a quanto definito da ciascun Collegio dei docenti, da una prova scritta e/o da una prova orale”.

“L'eventuale prova orale è pubblica”.

“La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale. Alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono riservati 20 punti. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale e, se preceduta dalla prova scritta, prima della correzione della medesima”.

“Alle prove sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 40 punti. Qualora la selezione si articoli in due prove, a ciascuna di esse sono riservati 30 punti; l'idoneità per ciascuna prova è data da un punteggio non inferiore a 20 punti”.

“Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle prove”.

“Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati”.

“Nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere stabilite modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli e su un colloquio in video conferenza. Si forma, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati” (art. 10, commi 1-7).

- Università degli Studi di Parma

“Per l'esame di ammissione è previsto un concorso per titoli ed eventuali esami. Ciascun corso di dottorato di ricerca prevede un'unica modalità di selezione dei candidati, anche in presenza di più tematiche di ricerca. Le procedure di valutazione comparativa, intese ad accertare la capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, possono consistere, oltre che nella valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca, in prova scritta, prova orale pubblica, prova pratica e/o test o in una combinazione di tali modalità scelta dal Collegio dei Docenti. Le prove di ammissione possono essere espletate in lingua diversa dall'italiano e anche con l'ausilio di strumenti informatici e modalità telematiche idonee a verificare l'identità del candidato, purché indicate espressamente nel bando di concorso [...]. La Commissione Giudicatrice ha a disposizione 120 punti in totale per la valutazione dei titoli e le eventuali prove. Per conseguire l'idoneità è necessario acquisire un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. La commissione compila la graduatoria degli idonei sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nelle eventuali prove. [...]” (art. 5, comma 4).

- Università degli Studi di Siena

“Il bando per l'ammissione [...] deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o le eventuali prove orali previste”.

“Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati” (art. 14, comma 5 e 11).

- Università degli Studi Magna Graeciae di Catanzaro

“Il bando per l’ammissione [...] deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste” (art. 9, comma 2).

- Università degli Studi dell’Insubria

“L’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è per titoli ed esame. Il Collegio dei Docenti stabilisce i titoli valutabili ed i criteri per la valutazione degli stessi indicandoli nel bando di concorso. L’esame di ammissione consiste nella valutazione dei titoli del candidato, e in una prova scritta e/o orale, intese ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Le prove di ammissione al dottorato possono essere sostenute in lingua inglese se il candidato ne ha fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione. È compresa nella prova orale o scritta una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato, comprendenti comunque la lingua inglese”.

“Per la copertura di posti riservati a studenti laureati in università estere o borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, non soggiornanti in Italia alla data di scadenza del bando, possono essere previste modalità di selezione basate esclusivamente sulla valutazione dei titoli o in video conferenza. In questo ultimo caso devono essere utilizzate idonee procedure che garantiscano l’identificazione dei candidati, la trasparenza e la pubblicità dello svolgimento della prova”.

“In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due prove (valutazione dei titoli e prova orale o scritta). In caso di differente valutazione da parte dei Commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato fino ad un massimo di punti $60/n$ dove n è il numero dei commissari. La prova orale o scritta è pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a $40/60$ ” (art. 4, commi 5-7).

- Università degli Studi di Macerata

“La selezione è di norma per titoli e colloquio e tende a verificare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica. [...] il bando di concorso specifica le eventuali ulteriori modalità di verifica differenziate in virtù di specifiche caratteristiche del corso o della partecipazione a specifici programmi di mobilità internazionale e di accordi vigenti con imprese” (art. 16, comma 4).

- Politecnico di Milano

“Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell’ambito di corsi di dottorato accreditati” (art. 8, comma 1).

1.5. La commissione giudicatrice

- Università degli Studi di Milano

“Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto, entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati all’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo. Ciascuna Commissione è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri di cui almeno due (tre nel caso i commissari siano cinque) scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo; l’eventuale componente esterno (due nel caso i commissari siano cinque), anche straniero, è scelto nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La componente

universitaria deve comunque comprendere almeno un professore di prima fascia. Tutti i componenti delle commissioni devono essere in possesso delle competenze linguistiche previste dal bando”.

“Non possono far parte della Commissione per l’esame di ammissione a un corso di dottorato docenti ed esperti esterni che abbiano fatto parte della Commissione di ammissione al medesimo corso per il ciclo precedente”.

“La presidenza di ciascuna Commissione è assunta dal professore di prima fascia; nel caso siano presenti più professori di prima fascia la presidenza è assunta dal più anziano in ruolo e, a parità, dal più anziano d’età” (art. 17, commi 1, 3 e 4).

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da non meno di tre membri titolari e tre supplenti scelti fra professori e ricercatori, anche di altre Università italiane e straniere, aventi competenze specialistiche nei settori cui si riferisce il Corso. Nel caso di Dottorati in convenzione con enti pubblici o privati [...] le Commissioni possono inoltre essere integrate da un esperto operante presso tali soggetti con parità di funzioni rispetto agli altri membri”.

“I componenti della Commissione sono scelti dai Consigli di Dipartimento tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti. Per qualsiasi tipo di dottorato, ivi compresi i Dottorati internazionali [...] non si può far parte, in qualità di componente effettivo, della Commissione d’ingresso dello stesso corso di dottorato per due cicli consecutivi”.

“La Commissione è comunque unica anche per i corsi di dottorato articolati in curricula” (art. 9, commi 1-3)

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

“Il Rettore nomina con proprio decreto, su proposta del Collegio dei docenti, la Commissione incaricata della selezione dei candidati, composta da tre o cinque componenti scelti tra professori e ricercatori universitari, di cui almeno un professore di prima fascia, ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Università e non docenti, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Per i Corsi con più curricula la Commissione può essere formata da più di tre componenti, e può articolarsi in sottocommissioni, di non più di tre membri ciascuna. [...].

La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia con la maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età. I componenti e gli esperti possono essere anche stranieri” (art. 11, commi 1 e 2).

- Università degli Studi di Parma

“Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati nonché i membri supplenti. La Commissione è composta da tre membri scelti fra professori e ricercatori universitari di ruolo. Il Rettore, su richiesta del Collegio dei Docenti, può integrare la commissione con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Per i corsi con più curricula o tematiche la Commissione Giudicatrice può essere composta da più di tre membri fino ad un massimo di sette. [...]” (art. 5, comma 3).

- Università degli Studi di Siena

“La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale, su proposta del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, e costituita da almeno tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due

esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca" (art. 14, comma 9).

- Università degli Studi Magna Graeciae di Catanzaro

"Il Rettore, sentito il Coordinatore del Dottorato, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.

a) Per i corsi di dottorato articolati in curricula, la Commissione è costituita dal Coordinatore del corso di dottorato, in qualità di Presidente, e dai coordinatori dei curricula, garantendo comunque un numero dispari di componenti mediante la nomina, ove necessario, di un componente del Collegio dei docenti, fatta salva una diversa composizione della commissione in accordo a quanto previsto negli specifici accordi stipulati per il Dottorato.

b) Per i corsi di dottorato non articolati in curricula, la Commissione è costituita dal Coordinatore del corso di dottorato, in qualità di Presidente, e due componenti del Collegio dei docenti, fatta salva una diversa composizione della commissione in accordo a quanto previsto negli specifici accordi stipulati per il Dottorato. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti supplenti designati fra i componenti del Collegio dei docenti" (art. 9, comma 6).

- Università degli Studi dell'Insubria

"Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto, la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere aggiunti, su proposta del Collegio dei Docenti, non più di due esperti, anche stranieri, esterni all'Università, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione, anche a seguito di convenzioni e/o consorzi. [...]. La presidenza della Commissione è assunta dal docente indicato dal Collegio" (art. 4, comma 4).

- Università degli Studi di Macerata

"Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, la commissione esaminatrice, composta di norma da tre professori o ricercatori universitari di ruolo, fino ad un massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi articolati in curricula, la commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum".

[...] La presidenza della commissione è assunta dal docente più anziano nel ruolo e, in caso di parità, dal più anziano di età" (art. 17, commi 1 e 4).

- Politecnico di Milano

"Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati, composte da almeno 3 componenti scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di 2 esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca" (art. 8, comma 6).

2. Modalità di conseguimento del titolo

2.1. La tesi di dottorato

- Università degli Studi di Milano

“La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e in lingua inglese (*abstract*), è redatta in lingua italiana o in lingua inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è presentata entro la fine dell'ultimo anno di corso al Collegio dei docenti che formula un giudizio sull'attività di ricerca. La tesi, con allegata la relazione del Collegio dei docenti, è trasmessa ai docenti valutatori [...]”.

“La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti ad istituzioni estere, esterni all'Ateneo e agli altri soggetti che eventualmente concorrano al rilascio del titolo di dottorato. I docenti valutatori sono scelti dal Collegio dei docenti del dottorato e non fanno parte della Commissione giudicatrice dell'esame finale [...]. I valutatori esprimono sulla tesi un giudizio analitico scritto e ne propongono al Collegio l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, qualora ritengano necessario che la tesi debba essere integrata o corretta. Trascorsi i sei mesi, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto degli stessi valutatori, reso alla luce delle correzioni e/o integrazioni eventualmente apportate” (art. 23, commi 2 e 3).

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in italiano o in inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio Docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti, di elevata qualificazione, nominati dal Collegio Docenti, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate” (art. 12, comma 1)

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

“Il titolo accademico di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso di dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto”.

“La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero, su autorizzazione del Collegio dei docenti, in altra lingua. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni”.

“La tesi è valutata da almeno due docenti o esperti della materia di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio dei docenti e ai soggetti convenzionati e /o consorziati, di seguito denominati valutatori”.

“I valutatori vengono nominati, per ciascun dottorando, dal Collegio dei Docenti, almeno 30 giorni prima del termine del ciclo”.

“Entro il termine del ciclo, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi [...] al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori”.

“Entro 30 giorni dalla chiusura del ciclo, i valutatori trasmettono per iscritto all'ufficio preposto i giudizi analitici sulla tesi, proponendo o l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. I giudizi sono trasmessi al Coordinatore e al candidato e alla Commissione giudicatrice”.

“Nel caso in cui i giudizi dei valutatori siano fra loro opposti dirime il contrasto il Collegio Docenti”.

“Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore, e reso alla luce delle correzioni o integrazioni” (art. 19, commi 1-8).

- Università degli Studi di Parma

“La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero anche in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori, designati dal Collegio docenti entro l'ultimo mese dell'ultimo anno di corso. Entro la fine del ciclo di dottorato, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori. I valutatori, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, dopo aver concordato eventualmente in via telematica, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e lo trasmettono al Coordinatore proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il giudizio è trasmesso dal Coordinatore al candidato e agli uffici competenti. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dai medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate” (art. 7, comma 4).

- Università degli Studi di Siena

“La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, designati dal Collegio dei Docenti, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate [...]”

“Durante l'ultimo anno di corso e, preferibilmente, sei mesi prima della sua conclusione, i dottorandi inoltrano al Collegio dei Docenti la richiesta di ammissione alla prova finale. Sulla singola richiesta, delibera il Collegio dei Docenti, previo parere favorevole del Tutor” (art. 18, commi 2 e 3).

- Università degli Studi Magna Graeciae di Catanzaro

“La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, deve essere presentata entro 20 giorni dalla conclusione delle attività del corso al Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il Dottorato afferisce. La tesi è valutata da almeno due docenti, denominati valutatori, di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I valutatori sono nominati dal Rettore su proposta del Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce. Il Coordinatore del dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce invia la tesi ai valutatori. I valutatori, entro trenta giorni, inviano al Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. [...]” (art. 10, comma 2).

- Università degli Studi dell'Insubria

“La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. Il Collegio docenti individua e nomina i valutatori per ciascun dottorando che ha frequentato positivamente il terzo anno di corso e stabilisce le scadenze e le modalità per la consegna della tesi agli stessi. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. È altresì richiesta la presentazione di un breve sommario dei contenuti della tesi (1500 caratteri al massimo) redatto in lingua inglese, da pubblicare sul sito-web dell'Ateneo”.

“ [...] Entro le scadenze stabilite ogni anno dal Senato accademico e pubblicate sul sito web d'Ateneo, i candidati che hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti presentano, presso il competente ufficio dell'Università, domanda di ammissione all'esame finale” (art. 5, commi 4 e 5).

- Università degli Studi di Macerata

“L'ammissione a sostenere l'esame finale è deliberata dal Collegio dei docenti e l'esame deve svolgersi secondo le scadenze fissate dall'Università, salvo i casi di differimento autorizzato di cui al successivo comma. La mancata ammissione all'esame finale comporta l'esclusione dal dottorato, disposta con decreto del Rettore”.

“La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e in inglese (abstract) e da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato”.

“La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, diverse dai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, scelti dal Collegio dei docenti e non facenti parte della commissione giudicatrice per l'esame finale [...]”.

“I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il differimento per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate” (art. 23, commi 2-5).

- Politecnico di Milano

“La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

L’ammissione dei dottorandi alle procedure di valutazione finale [...] viene effettuata dal Collegio dei Docenti [...]. Il Collegio dei Docenti, qualora venga accertato che la tesi sia stata copiata in modo sostanziale da lavori di altri autori, può deliberare l’esclusione del dottorando sia dall’esame finale che dal corso di dottorato. L’autenticità della tesi può essere verificata anche tramite applicativi informatici. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. Il Collegio dei Docenti fissa la scadenza per l’invio della tesi ai valutatori esterni. I valutatori, entro la scadenza indicata dal Collegio dei Docenti, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate” (art. 11, commi 2 e 3).

2.2. L’esame finale

- Università degli Studi di Milano

“Al termine della discussione, la Commissione, con motivato e circostanziato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di ricerca presentata dal dottorando. L’esame non dà luogo a punteggio. Le proposte di rilascio del titolo di dottore di ricerca sono assunte a maggioranza. Qualora emergano risultati di particolare rilievo scientifico, la Commissione, con voto unanime, ha la facoltà di attribuire la lode. La discussione della tesi di dottorato è pubblica e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale da parte della Commissione” (art. 23, comma 9).

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione [...]. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. L’esame finale di dottorato può essere sostenuto una sola volta” (art. 12, comma 1).

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

“L’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato avanti la Commissione giudicatrice [...] avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori [...]”.

“Il Rettore, può autorizzare, la discussione in video conferenza, su richiesta motivata del Coordinatore”.

“Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma nei mesi di dicembre e gennaio [...]”.

“In caso di rinvio, la discussione pubblica si deve tenere, di norma, entro 2 mesi dal deposito del nuovo parere da parte dei valutatori”.

“Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico”.

“In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi” (art. 20, commi 1-4; art. 21, commi 6 e 7).

- Università degli Studi di Parma

“La tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico”.

“In caso di giudizio negativo il dottorando perde il diritto di discutere nuovamente la tesi”.

“La data per la discussione della tesi non può essere disattesa. L'interessato può tuttavia chiedere al Magnifico Rettore di tenere conto di particolari circostanze che gli hanno precluso lo svolgimento dell'esame finale. Il Rettore, qualora ritenga giustificata la richiesta, potrà autorizzare la Commissione a riconvocarsi in data successiva” (art. 7, commi 6-8).

- Università degli Studi di Siena

“La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione [...]. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. In quest'ultimo caso la tesi respinta non potrà più essere discussa. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Non è possibile concedere ulteriori proroghe per la predisposizione della tesi di dottorato oltre l'ultimo anno di corso”.

“La prova finale deve essere sostenuta entro sei mesi dalla conclusione del corso di dottorato in una data individuata dal Collegio dei Docenti. Nel caso in cui i valutatori rinviino la discussione della tesi, il Collegio dei docenti provvederà a stabilire una nuova sessione di esame finale coerente con i tempi del rinvio” (art. 18, commi 2 e 4).

- Università degli Studi Magna Graeciae di Catanzaro

“[...] La discussione pubblica si svolge innanzi alla commissione giudicatrice”.

“L'esame finale deve essere svolto entro sessanta giorni dalla nomina della Commissione e consiste nella valutazione della formazione scientifica raggiunta dai candidati, dei risultati scientifici conseguiti e del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori. La valutazione avviene attraverso l'esame della tesi finale scritta e della relativa esposizione da parte del candidato. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. In nessun caso è possibile ripetere l'esame finale” (art. 10, comma 2 e 5).

- Università degli Studi dell'Insubria

“L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca si svolge sulla base di un colloquio pubblico avente per tema la tesi finale del candidato [...]”. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. La discussione è pubblica ed al termine della discussione,

la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico [...]” (art. 5, comma 5).

- Università degli Studi di Macerata

“La commissione giudicatrice ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze, sia i dottorandi incorsi nel rinvio deliberato dai valutatori. I dottorandi vengono convocati con un preavviso di almeno quindici giorni”.

“Al termine della discussione pubblica, la commissione giudicatrice redige un verbale nel quale, con motivato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di dottorato presentata dal candidato. Il verbale deve essere trasmesso alla Scuola di dottorato per la conservazione degli atti”.

“La commissione giudicatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico”.

“In caso di giudizio negativo il dottorando decade dal suo *status* di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi e, di conseguenza, di conseguire il titolo accademico” (art. 24, commi 7-9 e 12).

- Politecnico di Milano

“La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione [...]. Il dottorando, per potere essere ammesso alla discussione della tesi, deve iscriversi all’esame finale e procedere al deposito della tesi secondo modalità e scadenze indicate sul sito del dottorato. [...] Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. L’esame finale, se la tesi è respinta, non può più essere ripetuto e il dottorando è escluso dal corso di dottorato” (art. 11, comma 3).

2.3. La commissione giudicatrice

- Università degli Studi di Milano

“La discussione pubblica della tesi si svolge dinnanzi a una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori (almeno uno di prima fascia) e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due membri della Commissione devono appartenere a Università, anche di Paesi stranieri, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia; nel caso siano presenti più professori di prima fascia la presidenza è assunta dal più anziano in ruolo e a parità, dal più anziano di età”.

“Nel caso di dottorati comprendenti ambiti disciplinari fortemente differenziati, i Collegi dei docenti possono chiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte di docenti particolarmente competenti negli ambiti disciplinari” (art. 23, commi 4 e 5).

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca sono nominate con Decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori, appartenenti ai settori scientifico- disciplinari attinenti il Dottorato. Almeno due membri devono appartenere a Università diverse da “Sapienza”, anche straniere e non devono far parte del Dottorato. Della Commissione

giudicatrice non può far parte alcun soggetto che sia o sia stato nell'ultimo biennio membro del Collegio del Dottorato stesso [...].

“Nel caso di tesi particolarmente specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca”.

“I membri della Commissione sono scelti dai Consigli di Dipartimento tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti, che provvederà, altresì a designare tre supplenti e gli eventuali esperti”.

“Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione per due cicli consecutivi”.

“Per i Dottorati multidisciplinari possono essere individuati dal Collegio dei docenti, ciclo per ciclo, più settori nell'ambito dello stesso Dottorato e può essere pertanto prevista una pluralità di Commissioni” (art. 13, commi 2-5 e 7).

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

“La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con decreto, su proposta formulata dal Collegio dei docenti [...]”.

“La Commissione nominata per ciascun ciclo [...] ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze sia i candidati incorsi in rinvio da parte dei valutatori”.

“La Commissione è composta da tre componenti scelti tra professori universitari e ricercatori, di cui almeno un professore di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui fa riferimento il Corso. Almeno un componente deve appartenere all'Università. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere purché esterni all'Università e non docenti universitari. Non possono far parte della Commissione i valutatori”.

“Esclusivamente nel caso di Dottorati articolati in curricula, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte di docenti ed eventualmente di esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula”.

“La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età” (art. 21, commi 1-5).

- Università degli Studi di Parma

“Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione giudicatrice, nonché i membri supplenti, su proposta del Collegio dei Docenti [...]. La Commissione è composta da tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture che svolgono attività di ricerca pubbliche o private, anche di paesi esteri. Nel caso di dottorati comprendenti curricula o tematiche differenziate il Collegio dei Docenti può chiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici composte da professori e ricercatori universitari di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali fanno più specificatamente capo i singoli curricula. Nel rilascio del titolo è possibile prevedere l'indicazione specifica del curriculum. La commissione nominata per ciascun ciclo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze sia i candidati incorsi in rinvio da parte dei valutatori” (art. 7, comma 9).

- Università degli Studi di Siena

“La Commissione della prova finale è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti ed è composta almeno da tre membri scelti tra esperti qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche di riferimento del dottorato. Almeno due membri della Commissione devono appartenere a Università, anche straniera, diverse dall'Università di Siena e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. Su proposta del Collegio, la Commissione può essere integrata da ulteriori due esperti. Il Collegio dei Docenti può proporre una Commissione diversa per ogni singolo candidato” (art. 18, comma 5).

- Università degli Studi Magna Graeciae di Catanzaro

“Il Coordinatore del Dottorato o della Scuola cui il dottorato afferisce, ricevuto il parere dei valutatori, propone al Rettore la nomina della Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri scelti tra i docenti afferenti al Collegio dei Docenti, e può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, italiane o straniere, aventi competenze specifiche sugli argomenti di ricerca” (art. 10, comma 3).

- Università degli Studi dell'Insubria

“La Commissione giudicatrice per l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti [...] ed è composta da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori universitari appartenenti ai macrosettori attinenti al Dottorato. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private di alta qualificazione, anche straniere. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Nel caso di Dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, i Collegi dei Docenti possono richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici [...]. La presidenza della Commissione è assunta dal docente indicato dal Collegio” (art. 5, comma 4).

- Università degli Studi di Macerata

“La commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso di dottorato. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche di Paesi esteri, non partecipanti al corso. La commissione può essere integrata da esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche di Paesi esteri”.

“Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, il Collegio può richiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici [...] composte da docenti e ricercatori ed eventualmente esperti esterni, particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno riferimento i singoli curricula”.

“La presidenza della commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; in caso di parità la presidenza è assunta dal più anziano di età”.

“Quando il corso di dottorato è attivato in regime di convenzione o consorzio, nonché a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi” (art. 24, commi 4-7).

- Politecnico di Milano

“Il Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto le Commissioni Giudicatrici incaricate della valutazione finale per il conseguimento del titolo, composte da tre membri anche appartenenti a Istituzioni o Centri di ricerca pubblici e privati, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso di Dottorato. Almeno due membri devono appartenere

a Università o Istituzioni o Centri di ricerca, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti né relatori delle tesi in discussione. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.

Il numero dei componenti effettivi può essere aumentato, qualora sia previsto da accordi di doppio dottorato, dottorato congiunto e cotutela di tesi” (art. 11, comma 5).

3. Internazionalizzazione

3.1. La co-tutela internazionale

- Università degli Studi di Milano

“L’Università può, su proposta dei Collegi dei docenti dei corsi di dottorato, stipulare convenzioni bilaterali di co-tutela di tesi con atenei stranieri sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante, nonché convenzioni-quadro con atenei stranieri nel cui ambito procedere successivamente alla sottoscrizione di singole convenzioni di co-tutela”.

“Un programma di co-tutela di tesi presuppone che un iscritto a un corso di dottorato elabori la sua tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell’Ateneo e di un docente dell’università partner, conseguendo al termine del percorso, per la stessa tesi, a seguito del superamento di un unico esame finale sostenuto di fronte a una commissione congiunta, da ognuna delle due istituzioni universitarie, il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, rilasciato in forma di doppio diploma o di unico diploma sottoscritto da entrambi le parti”.

“La co-tutela di tesi è attivata a favore di dottorandi iscritti al primo anno di corso, al fine di consentire loro di svolgere l’attività di studio e di ricerca presso ciascuna delle due sedi universitarie per periodi equivalenti, fermo restando l’obbligo di trascorrere presso l’Ateneo almeno un anno, anche non continuativo, quando l’Università di Milano è sede ospitante”.

“Il dottorando inserito in un programma di co-tutela prende regolare iscrizione presso la propria Università e, al tempo stesso, presso l’Università di accoglienza, di norma senza contribuzioni aggiuntive. L’Università di prima iscrizione è tenuta a garantire al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni. L’Università di accoglienza è tenuta a mettere a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie allo svolgimento della tesi, garantendogli gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi”.

“Il Collegio dei docenti, sulla scorta delle relazioni predisposte dai due relatori di tesi, valuta l’attività del dottorando in co-tutela, ai fini dell’ammissione all’anno successivo e all’esame finale, con le modalità stabilite per tutti i dottorandi del corso”.

“Le convenzioni individuali di co-tutela sono elaborate sulla base delle predette disposizioni e disciplinano, in particolare:

- la durata del corso di dottorato;
- l’eventuale regime di pagamento delle contribuzioni e il regime assicurativo;
- il programma di studio e di ricerca da svolgere presso entrambe le sedi universitarie;
- il titolo della tesi;
- i nominativi dei due supervisori di tesi;
- le modalità e il luogo di svolgimento della discussione pubblica della tesi;
- la composizione della commissione paritetica dinnanzi alla quale la tesi sarà discussa;

- l'esatta denominazione dei titoli di dottore di ricerca rilasciati;

- le modalità in base alle quali le parti assicurano la proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il dottorato" (art. 25, commi 1-6).

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

"Le convenzioni disciplinano le modalità di attuazione del programma di co-tutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni;

b) la nomina di due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I Direttori di tesi (per parte italiana) possono appartenere ad Università diverse da "La Sapienza";

c) la redazione e la discussione della tesi in parte nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo.

d) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, sarà composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni in numero pari e dovrà comprendere almeno quattro membri, esclusi i Direttori di tesi che possono partecipare alla discussione della tesi ma non alla valutazione.

e) ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di.....".

f) la co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo mese dall'inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela. In questo caso, il Collegio dei Docenti dovrà tuttavia contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale.

g) entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le Università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo" (art. 16, comma 1).

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

"Nel caso di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall'Università con un'Università straniera, la tesi di dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un Docente di ciascuna delle due istituzioni.

"Nel caso di accordi di cotutela relativi a studenti provenienti da Atenei stranieri, deve essere prevista una permanenza presso l'università di almeno 6 mesi".

"L'accorso di cotutela deve essere approvato dal Collegio Docenti".

"La Commissione per il conferimento del titolo è composta pariteticamente da rappresentanti scientifici dei due Paesi. La tesi di Dottorato così elaborata è discussa in un'unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, è rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di Dottore di Ricerca".

“La tesi di Dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessati o in inglese ed è completata da un riassunto nell'altra lingua”.

“Nel caso di rilascio di doppi atenei a seguito di cotutela di tesi, il titolo viene rilasciato con menzione dell'Ateneo convenzionato” (art. 22, commi 5-10).

- Università degli Studi di Parma

“L'Università può inoltre sottoscrivere convenzioni bilaterali di co-tutela con Atenei di Paesi esteri, sia in qualità di sede amministrativa sia in qualità di sede ospitante. La co-tutela consiste nella supervisione congiunta di una tesi di dottorato da parte di un docente dell'Ateneo e di un docente di un'Università estera e prevede, a conclusione del percorso di Dottorato, il rilascio di un titolo doppio o congiunto che ha valore nei Paesi sede dei due Atenei. La co-tutela può essere attivata, previa approvazione del Collegio dei Docenti, a favore di dottorandi iscritti al primo o al secondo anno di corso, al fine di consentire lo svolgimento del programma di ricerca presso entrambi le sedi contraenti. Nel caso in cui l'Università di Parma sia sede ospitante della co-tutela, il dottorando deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di ricerca di almeno un anno, anche non continuativo, presso l'Ateneo di Parma” (art. 4, comma 4).

- Università degli Studi di Siena

Nessuna previsione.

- Università degli Studi Magna Graeciae di Catanzaro

É presente solo un riferimento, interno ad una disposizione che disciplina altro, da cui si deduce la possibilità di “svolgimento della tesi in co-tutela finalizzata al conseguimento di doppio titolo o titolo congiunto” (art. 9, comma 5).

- Università degli Studi dell'Insubria

“L'Università può sottoscrivere convenzioni di co-tutela tesi di dottorato di ricerca con Atenei stranieri a seguito del processo di internazionalizzazione promosso dal Miur e delle convenzioni quadro stipulate con Francia, Germania, Spagna e Svizzera per il reciproco riconoscimento dei titoli accademici e per favorire la mobilità universitaria. L'attivazione di una convenzione di cotutela parte da un'iniziativa individuale del dottorando. La co-tutela di tesi permette di conseguire un doppio titolo di Dottore di ricerca, riconosciuto nei due paesi fra i quali è stato stipulato l'accordo. La procedura di attivazione della cotutela deve avere inizio entro tre mesi dall'immatricolazione al dottorato di ricerca, al fine di permettere ai dottorandi di svolgere le proprie attività in periodi approssimativamente equivalenti presso ciascuna sede” (art. 10, comma 3).

- Università degli Studi di Macerata

“L'Università può sottoscrivere convenzioni bilaterali di co-tutela con Atenei di Paesi esteri a favore di dottorandi iscritti con funzione di sede amministrativa o di sede ospitante”.

“La co-tutela può essere attivata a seguito di approvazione da parte del Collegio dei docenti del corso di dottorato interessato”.

“Le convenzioni di co-tutela, aventi carattere individuale, disciplinano:

- a. la durata del corso di dottorato;
- b. l'eventuale esenzione dal pagamento delle tasse da parte della sede ospitante;
- c. il regime assicurativo applicabile;
- d. il programma di ricerca da svolgersi presso entrambe le sedi universitarie secondo un calendario concordato dai supervisor di tesi;

- e. il titolo della tesi e i nominativi dei due supervisor di tesi, uno per la sede amministrativa e l'altro per la sede ospitante;
- f. le modalità e il luogo di svolgimento dell'esame finale;
- g. la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico al fine di garantire uguale rappresentanza agli Atenei contraenti;
- h. l'esatta denominazione dei titoli di Dottore di ricerca rilasciati, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da parte degli Atenei contraenti”.

“Il titolo di Dottore di ricerca rilasciato dagli Atenei contraenti riporta l'esatta denominazione del corso di dottorato al quale il dottorando beneficiario della co-tutela è iscritto, con espressa menzione del programma di co-tutela effettuato”.

“La co-tutela deve essere attivata nel corso del primo anno di iscrizione al Dottorato al fine di consentire al dottorando lo svolgimento del programma di ricerca presso entrambi le sedi convenzionate”.

“Quando l'Università di Macerata è sede ospitante della co-tutela, il dottorando deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di ricerca di almeno dodici mesi, anche non continuativi, presso l'Università”.

“L'Università può stipulare convenzioni-quadro con Atenei di Paesi esteri, finalizzate alla sottoscrizione di specifiche convenzioni di co-tutela” (art. 14, commi 1-7).

- Politecnico di Milano

É presente un generico riferimento alla co-tutela di tesi (art. 11, comma 5).

3.2. La certificazione di Doctor Europaeus

- Università degli Studi di Milano

“Su richiesta del dottorando e previo parere del Collegio dei docenti l'Ateneo può autorizzare il rilascio della certificazione di “*Doctor Europaeus*”, aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato, se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'European University Association. Tali condizioni prevedono che:

- i valutatori del lavoro di tesi [...], nominati dal Collegio dei docenti, appartengano a istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'Unione europea, e che il giudizio sul lavoro di tesi espresso da tali valutatori sia positivo;

- almeno un componente della Commissione giudicatrice appartenga a un'altra Università dell'Unione Europea;

- la discussione della tesi si svolga in una lingua dell'Unione europea diversa da quella italiana;

- la tesi sia elaborata a seguito di un soggiorno di ricerca, della durata di almeno un trimestre, da svolgersi in un altro Paese dell'Unione europea” (art. 26, comma 1).

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

“La certificazione Doctor Europaeus è un label aggiuntivo al titolo di dottore di ricerca che viene rilasciato a livello nazionale. Tale certificazione deve rispettare le condizioni della Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della UE, recepite dalla European University Association (EUA)”.

“La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del Dottorando, previa delibera del Collegio dei Docenti, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:

a) le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere redatte da almeno due professori provenienti da due Università di due paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui la tesi viene discussa;

b) almeno un membro della commissione giudicatrice deve appartenere ad un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui la tesi viene discussa;

c) parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea diverse da quella del paese in cui la tesi viene discussa;

d) la ricerca presentata nella tesi deve essere stata svolta, in parte, durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione Europea” (art. 17, commi 1 e 2).

- Università degli Studi di Milano-Bicocca

“L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due referee, nominati dal Collegio dei docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa (le relazioni dei referee dovranno essere allegate anche al verbale dell'esame finale);

b) appartenenza ad un'istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi di almeno un membro della commissione d'esame;

c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa (francese, inglese, tedesco, spagnolo);

d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, in un paese europeo diverso da quello del candidato” (art. 22, comma 4).

- Università degli Studi di Parma

“In attuazione della Convenzione europea relativa alla certificazione di “Doctor Europaeus”, definita dalla European University Association, tale certificazione è rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del dottorando e parere favorevole del Collegio dei docenti, quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

la tesi di Dottorato riporta anche i risultati conseguiti durante un periodo di ricerca di almeno tre mesi, anche non consecutivi, in uno o più Stati che aderiscono alla Convenzione Europea diversi da quella del candidato;

il dottorando presenta una relazione favorevole sul lavoro di tesi, redatta da almeno due professori provenienti da Università o istituzioni di ricerca di due paesi europei che aderiscono alla Convenzione Europea diversi da quella in cui viene discussa la tesi;

la Commissione di esame finale comprende almeno un membro tra gli effettivi o gli esperti di un'istituzione o ente universitario di un paese europeo che aderisce alla Convenzione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi;

la discussione della tesi è sostenuta in italiano e in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea previa autorizzazione del Collegio dei Docenti” (art. 7, comma 15).

- Università degli Studi di Siena

“L'Ateneo, unitamente al titolo di Dottore di Ricerca, può rilasciare il marchio di garanzia europea denominato “Doctor Europaeus”, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a. che la tesi di dottorato sia stata preparata, anche in parte, in seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un Paese che aderisce al processo di Bologna diverso da quello italiano;

b. che l'autorizzazione all'ammissione all'esame finale sia stata accordata sulla base delle relazioni sulla tesi redatte da almeno due professori (ordinari e associati) appartenenti a due università di due Paesi che aderiscono al processo di Bologna diversi da quello italiano;

c. che almeno un membro della Commissione esaminatrice appartenga ad una università di un Paese che aderisce al processo di Bologna diverso da quello italiano;

d. che la discussione della tesi, almeno in parte, venga effettuata in una lingua dell'Unione Europea diversa da quella italiana" (art. 19, comma 1).

- Università degli Studi Magna Graeciae di Catanzaro

Nessuna previsione.

- Università degli Studi dell'Insubria

"L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le condizioni indicate nel Processo di Bologna" (art. 10, comma 2).

- Università degli Studi di Macerata

"Al fine di favorire e potenziare la dimensione internazionale dei corsi potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su proposta del Collegio dei docenti, la certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus" in presenza delle seguenti condizioni:

a. la tesi deve essere il risultato di un periodo di studio e di ricerca svolto all'estero della durata di almeno tre mesi in un Paese dell'Unione Europea;

b. alla tesi di dottorato deve essere accordato un giudizio positivo da parte di due valutatori, nominati dal Comitato scientifico, appartenenti ad istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E.;

c. la Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo deve essere integrata da un componente proveniente da una istituzione universitaria dell'U.E. diversa da quella in cui viene conseguito il titolo;

d. parte della tesi di dottorato deve essere discussa in lingua diversa dall'italiano" (art. 14, comma 8).

- Politecnico di Milano

"La Scuola di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano riconosce ai dottori di ricerca che hanno superato il percorso formativo soddisfacendo i requisiti definiti negli atti del 45° Congresso della confederazione dei Rettori delle Università Europee del novembre 1991, il titolo aggiuntivo di Dottorato Europeo.

Tali requisiti sono:

- che la tesi di Dottorato sia anche il risultato di un periodo di ricerca di almeno tre mesi in uno o più Stati che aderiscono al Processo di Bologna;
- il dottorando presenta una relazione favorevole, redatta da almeno due professori appartenenti a Università istituite in Stati che aderiscono al Processo di Bologna;
- la Commissione di esame finale comprende almeno un componente di un'istituzione universitaria di uno Stato che aderisca al Processo di Bologna, diverso da quello di discussione della tesi" (art. 11, comma 10).